

PROVINCIA DI IMPERIA
VIALE MATTEOTTI, 147 I-18100 IMPERIA

SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO

"TRE PINI – CIMA DELLA VALLETTA"

COMPRENSORIO SCIISTICO DI MONESI – COMUNE DI TRIORA

PROGETTO DEFINITIVO

Descrizione:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Progettista:

- Ing. Michele RUSSO
  (Dirigente Settore Viabilità, Trasporti e Grandi Infrastrutture Provincia Imperia)

Responsabile del procedimento:

- Ing. Michele RUSSO
  (Dirigente Settore Viabilità, Trasporti e Grandi Infrastrutture Provincia Imperia)

Rev.	Data	Oggetto della revisione	Eseguito	Verif./Approv.	Nome elaborato
00	28.11.2012		MR	MR	12077_CT001_PD00
01					
02					

Questo elaborato è di proprietà della Dimensione Ingenierie S.r.l., qualsivoglia divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata

SOMMARIO

CAPO I - NORME CONTRATTUALI **4**

I.1 DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO INTEGRATO E DESCRIZIONE DEI LAVORI 4

Art. 1 - Definizioni 4

Art. 2 - Oggetto, ammontare dell'Appalto Integrato e descrizione sommaria delle opere 4

I.2. QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE 6

Art. 3 - Documenti che regolano l'Appalto Integrato 6

Art. 4 - Osservanza di leggi e di norme 6

Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di appalto 7

Art. 6 - La Direzione dei lavori 8

I.3. CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI 9

Art. 7 - Scelta dell'Appaltatore 9

Art. 8 - Stipulazione del contratto 9

Art. 9 - Progettazione esecutiva 11

Art. 10 - Cauzioni 12

Art. 11 - Assicurazioni 13

Art. 12 - Disciplina del Subappalto 14

Art. 13 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore 16

Art. 14 - Trattamento retributivo dei lavoratori 23

Art. 15 - Tutela dei lavoratori 23

Art. 16 - Responsabilità dell'Appaltatore 24

Art. 17 - Domicilio dell'Appaltatore 25

Art. 18 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere 25

Art. 19 - Disciplina e buon ordine del cantiere 25

I.4. INIZIO DEI LAVORI 26

Art. 20 - Consegna dei lavori 26

Art. 21 - Rinvenimenti fortuiti 26

I.5. ESECUZIONE DEI LAVORI 27

Art. 22 - Materiali, campionature e prove tecniche 27

Art. 23 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe 28

Art. 25 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori 28

Art. 26 - Ultimazione dei lavori 29

Art. 27 - Varianti in corso d'opera 29
Art. 28 - Danni da forza maggiore....29
Art. 29 - Prezzo dei lavori non previsti 30
I.6. CONTABILITÀ DEI LAVORI....31
Art. 30 - Criteri per la valutazione dei lavori 31
Art. 31 - Contabilità e riserve 31
Art. 32 - Documenti contabili....32
I.7. PAGAMENTI E COLLAUDO 33
Art. 33 - Pagamenti in acconto e ritardi....33
Art. 34 - Cessione del corrispettivo dell'appalto 33
Art. 35 - Indicazione delle persone che possono riscuotere 33
Art. 36 - Anticipazione e revisione dei prezzi....33
Art. 37 - Penale per ritardo nell'esecuzione e nella ultimazione dei lavori. 33
Art. 38 - Addestramento personale dell'esercente durante "messa in servizio" 34
Art. 39 - Collaudo prestazionale e certificato di ultimazione lavori....34
Art. 40 - Collaudo ministeriale - USTIF 35
Art. 41 - Assistenza all'esercizio 35
Art. 42 - Conto finale....36
Art. 43 - Collaudo tecnico-amministrativo....36
I.8. GARANZIE E CONTROVERSIE 38
Art. 44 - Presa in consegna e utilizzo dell'opera 38
Art. 45 - Garanzia per vizi e difformità dell'opera 38
Art. 46 - Garanzia per vizi e difformità della parte elettromeccanica 38
Art. 47 - Controversie....39
ALLEGATO 1 40

CAPO I - NORME CONTRATTUALI

I.1 DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO INTEGRATO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1 - Definizioni

Stazione appaltante: Amministrazione Provinciale di Imperia.

Appalto Integrato: l'Appalto avente ad oggetto ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. B) decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i. ed art. 168 del D.P.R. 207/2010 la progettazione esecutiva e realizzazione dell'impianto di risalita seggiovia biposto ad ammorsamento fisso "Tre Pini – Cima della Valletta" in località Monesi del Comune di Triora (IM)

Direttore dei lavori: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante dei compiti di Direzione Lavori di cui al successivo art. 6 del presente Capitolato Speciale.

Appaltatore: Il soggetto aggiudicatario della procedura aperta (ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i con criterio di aggiudicazione mediante Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006) di assegnazione dell'Appalto Integrato, titolare del relativo contratto.

Art. 2 - Oggetto, ammontare dell'Appalto Integrato e descrizione sommaria delle opere

L'Appalto Integrato ha per oggetto la progettazione esecutiva e realizzazione dell'impianto di risalita seggiovia biposto ad ammorsamento fisso "Tre Pini – Cima della Valletta" da realizzarsi nel comprensorio sciistico di Monesi del Comune di Triora (IM).

In sintesi l'intervento prevede:

- l'elaborazione del progetto esecutivo;
- la realizzazione delle opere civili costituenti il nuovo impianto e le opere accessorie;
- la fornitura e montaggio in opera delle apparecchiature elettromeccaniche;
- la fornitura di materiali di manutenzione, pezzi di ricambio e altri accessori;
- i collaudi e l'assistenza al primo periodo d'esercizio;
- l'elaborazione del progetto di cantiere o progetto costruttivo;
- le opere di mitigazione e recupero ambientale;
- la somministrazione di tutte le provviste e i mezzi d'opera occorrenti per la realizzazione di tutte le opere previste ;
- l'effettuazione di tutte le prove di laboratorio ed in sito su materiali e componenti richieste dai documenti contrattuali o dalla Direzione Lavori, ed eventuali adeguamenti progettuali in esito ai risultati di dette prove.

Le opere sono da realizzare nel Comune di Triora, località Monesi come più esattamente individuato negli elaborati di progetto definitivo predisposti dalla Stazione appaltante e costituenti documentazione di gara.

Le stazioni della seggiovia sono due: una a valle in adiacenza alla stazione di arrivo dell'esistente seggiovia "Tre Pini" ed una a monte in località Cima della Valletta , da dove parte la pista denominata "Sanremo".

Le opere comprese nel presente Appalto Integrato si intendono appaltate a corpo e a misura ai sensi dell'art.14 comma 1 del D.lgs.163/2006 ed avrà ad oggetto prestazioni di forniture e lavori. L'oggetto principale del contratto è costituito dalla fornitura.

Le prestazioni di appalto si suddividono, ai sensi degli articoli 14 e 37 del dlgs 163/2006, in **prestazione principale** con riferimento alla fornitura e in **prestazione secondaria**, scorporabile e subappaltabile per intero, con riferimento alle lavorazioni edili.

Le prestazioni sono dettagliatamente descritte nel progetto preliminare posto a base di gara e negli allegati e documentazione da essi richiamati.

L'Appaltatore è tenuto a sostenere tutti i costi necessari per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte come risulta dagli elaborati progettuali.

La progettazione esecutiva sarà compensata in conformità all'importo di €. 20.000,00 oltre IVA e tale corrispettivo non sarà soggetto a ribasso d'asta come di seguito specificato.

L'importo a base d'asta ammonta a Euro 2.348.989,22 IVA esclusa, di cui:

- Euro 20.000,00 IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi, non soggetti a ribasso d'asta, quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- Euro 35.470,03 IVA esclusa, non soggetti a ribasso d'asta, per oneri di sicurezza;

L'importo complessivo dei lavori a corpo e a misura di cui sopra, soggetto al ribasso d'asta, è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare, ultimate a perfetta regola d'arte, le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dei lavori, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali, ma necessarie per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto definitivo dei lavori, a redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo della sicurezza di cui al successivo art. 13 n. 40 e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché da quanto potrà essere indicato dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra. Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante. La prestazione di cui al presente Appalto Integrato viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n° 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, nella misura vigente al momento del pagamento.

I.2. QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

Art. 3 - Documenti che regolano l'Appalto Integrato

L'Appalto Integrato è regolato da:

a) Contratto di Appalto Integrato;

b) Capitolato Speciale d'Appalto;

c) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.;

d) Elaborati grafici e descrittivi, come da elenco in allegato 1 al presente Capitolato Speciale d'Appalto;

e) Elenco prezzi (ai soli fini delle varianti);

f) Piani della sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008.;

g) Il POS della ditta appaltatrice e delle ditte subappaltatrici;

h) Cronoprogramma;

i) Programma dei lavori.

Il computo metrico, anche se facente parte del progetto, è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dall'art. 27 del presente Capitolato Speciale.

E' fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione appaltante.

Art. 4 - Osservanza di leggi e di norme

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale, l'Appalto Integrato è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate con particolare riferimento a quelle inerenti gli impianti a fune di servizio pubblico:

a) D.M. 04.08.1998 n° 400 - Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinato al trasporto di persone;

b) D.M. 08.03.1999 - Prescrizioni tecniche speciali (PTS) per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;

c) D.M. 15.04.2002 - Prescrizioni tecniche speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri;

d) L.R. 14.12.1989 n. 74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone" e Deliberazione della Regione Piemonte 29/08/94 n. 49-37906 riguardante la documentazione da presentare per nuovi impianti di trasporto a fune e il Codice degli Appalti D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i. (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "D.Lgs.163/2006 e s.m.i.") e L.1086/71;

e) il regolamento di attuazione del D.Lgs.163/2006 s.m.i. approvato con D.P.R. 207/2010 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "Regolamento");

f) il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "Cap. Gen.");

g) il D.P.R. 25 gennaio 2000 n° 34, recante il regolamento in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e le relative circolari ministeriali esplicative;

h) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

i) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti della Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente Appalto Integrato;

j) il codice civile - (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");

k) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di appalto

Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'Appaltatore conferma e riconosce di:

a) accettare l'attività progettuale e quindi il progetto definitivo posto a base di gara;

b) avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;

c) avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;

d) avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio dove devono essere eseguiti i lavori con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto;

e) avere esaminato tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale;

f) avere esaminato tutti i documenti che regolano l'Appalto Integrato ed in particolare gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici che faranno parte integrante e sostanziale dell'Appalto Integrato comprese le relazioni geologica e geotecnica;

g) condividere e fare proprie le valutazioni tecniche ed economiche contenute negli elaborati e, segnatamente, nel progetto definitivo nonché nel presente Capitolato Speciale d'Appalto visionati, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da progettare e realizzare;

h) avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere , la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere (*la maggior parte dei lavori in "linea" dovrà essere effettuata utilizzando l'elicottero*), le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

i) aver basato l'offerta economica su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi di scavo interessanti rispettivamente il terreno sciolto e il substrato roccioso e degli oneri che ne conseguono;

j) avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

k) aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in quota in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

l) aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali potrebbe richiedere che il lavoro si svolga anche nei giorni non lavorativi e/o festivi e con orari anche superiori alle otto ore giornaliere.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della progettazione e dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 6 del Regolamento, la consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contradditorio con l'appaltatore. Tale verbale è predisposto ai sensi dell'articolo 154 del Regolamento e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Art. 6 - La Direzione dei lavori

La Direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verrà effettuata da un soggetto incaricato dalla Stazione appaltante. A tal fine la Stazione appaltante concede mandato al Direttore dei lavori ("D.L."), quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto Integrato, nei limiti delle attribuzioni previste dalla legge.

I.3. CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

Art. 7 - Scelta dell'Appaltatore

Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.163/2006 ed in ottemperanza al criterio stabilito dall'art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. 286 del D.P.R.207/2010 e precisamente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli elementi di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.

L'intervento di cui al presente Appalto Integrato riguarda:

1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ammontare del corrispettivo: Euro 20.000,00 esclusa IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo, Tale importo non è soggetto a ribasso.

2) LAVORI

- Prestazione Principale:

Categoria OS31 classifica IV (Impianti per la mobilità sospesa) Euro1.751.296,00

- Prestazione secondaria:

Categoria OG1 classifica III (lavorazioni edili) Euro 542.223,19

di cui non soggetti a ribasso d'asta:

- Euro 35.470,03 IVA esclusa per oneri di sicurezza ordinaria e straordinaria ex D.Lgs 81/2008e successive modifiche ed integrazioni

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 2.348.989,22 (IVA esclusa)

All'atto dell'offerta l'Appaltatore dovrà indicare nei limiti consentitigli dalla legge, quali attività di progettazione e quali opere intende subappaltare ed indicarle esplicitamente.

Art. 8 - Stipulazione del contratto

Il contratto tra l'operatore economico aggiudicatario e la stazione appaltante avrà natura mista ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs 163/2006 ed avrà ad oggetto prestazioni di forniture e lavori. L'oggetto principale del contratto è costituito dalla fornitura.

Le prestazioni di appalto si suddividono, ai sensi degli articoli 14 e 37 del D.Llgs. 163/2006, in prestazione principale con riferimento alla fornitura e in prestazione secondaria, scorporabile e subappaltabile per intero, con riferimento alle lavorazioni edili.

Le opere afferenti sia alla prestazione principale sia alla prestazione secondaria sono appaltate a corpo con prezzo chiuso. Ne consegue che il prezzo convenuto non potrà mutare, in aumento o diminuzione, in conseguenza di variazioni sia quantitative sia qualitative delle opere salvo quanto disposto nel contratto. Pertanto si conviene espressamente che le quantità ed incidenze di materiali, apparecchiature, opere e servizi rilevabili dai documenti di appalto hanno natura meramente indicativa.

In merito al prezzo a corpo pattuito, l'appaltatore con la partecipazione alla procedura dichiara espressamente di avere attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento delle opere da realizzare e pertanto di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in merito. L'Appaltatore dichiara inoltre di avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai quali ha potuto determinare l'entità dei prezzi unitari ed elementari e li dichiara congrui sotto ogni aspetto e remunerativi di ogni spesa, onere ed obbligazione comunque connessi con la completa esecuzione delle opere, ivi compresi le spese generali e gli utili d'impresa, le tasse, le alee contrattuali, le spese per la progettazione, quelle connesse alla attuazione di tutti i provvedimenti attinenti la sicurezza in cantiere e quant'altro, nulla escluso.

Le prestazioni sono dettagliatamente descritte nel progetto definitivo posto a base di gara e negli allegati e documentazione da essi richiamati.

Il concorrente, con la partecipazione alla procedura di gara, prende altresì atto che non potrà avanzare eccezioni o riserve sullo stato dei luoghi e/o sull'organizzazione del cantiere, riconoscendo, con la presentazione dell'offerta, di avere preso, preventivamente, approfondita e circostanziata visione dell'area su cui eseguire sia la prestazione principale sia la prestazione secondaria e di avere pertanto acquisito piena consapevolezza dei vincoli esistenti. L'operatore economico dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune, di aver ricevuto dalla stazione appaltante tutta la collaborazione richiesta ai fini della determinazione della offerta, di avere acquisito piena consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo ed onere suscettibile di influire sul corso e costo del servizio e dei lavori e di averne tenuto debito conto nella formulazione del prezzo offerto. Il concorrente prende atto, quindi, che non avrà diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione di ogni prestazione derivanti da eventi imprevisti, con la sola eccezione di quelli conseguenti a cause di forza maggiore, avendo esso potuto valutare preventivamente all'aggiudicazione dell'appalto ogni circostanza valida e sufficiente ad una esatta individuazione delle tipologie e specificità delle prestazioni da eseguire, dei luoghi nei quali eseguire i lavori e dei relativi e conseguenti oneri. Resta perciò a carico dell'Appaltatore il rischio di un minor guadagno rispetto a quello che esso si propone di ricavare dall'appalto, nonché l'eventuale perdita che potesse derivare ad esso da un'errata stima del prezzo di appalto offerto e/o da errate valutazioni di circostanze e/o di difficoltà prevedibili ed imprevedibili più sfavorevoli di quelle da esso stesso considerate in sede di offerta.

La stazione appaltante si riserva di interrompere la procedura di gara in ogni fase della stessa senza che ciò possa comportare a favore di ogni concorrente diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta; di procedere all'individuazione del soggetto affidatario e non procedere nelle successive fasi, senza che ciò comporti a favore dell'operatore economi-co aggiudicatario provvisorio diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta; di procedere all'individuazione del soggetto affidatario, all'aggiudicazione definitiva e interrompere la fase di stipula del contratto di appalto senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta. Il tutto anche qualora non via possibile ottenere il finanziamento necessario per l'esecuzione della opera.

Ai sensi delle disposizione di legge, la stipulazione del contratto di Appalto Integrato deve avere luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva. Tale termine decorrerà dalla comunicazione all'Appaltatore della delibera di aggiudicazione definitiva.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante effettuerà le comunicazioni di legge alle competenti Autorità, salvo il diritto della Stazione appaltante all'escussione della cauzione e a richiedere i maggiori danni.

Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal presente CSA, prima della stipulazione del contratto l'Appaltatore, ove tenuto per legge, deve effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1 del DPCM 11 maggio 1991 n. 187.

Per la stipulazione del contratto di Appalto Integrato e per le autorizzazioni al subappalto e ai cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto ai sensi del D.P.R. 252/98.

Art. 9 - Progettazione esecutiva

Ai sensi e per gli effetti di legge, intervenuta la stipulazione del Contratto a norma del precedente articolo 8, il responsabile del procedimento, con apposita comunicazione scritta, disporrà che l'Appaltatore dia inizio alla redazione del progetto esecutivo ("Progetto Esecutivo").

Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato alla Stazione appaltante entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati di progetto per cause imputabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo professionale per la fase di progettazione esecutiva per ogni giorno di ritardo, da trattenersi direttamente dal compenso spettante.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo della progettazione, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto secondo quanto stabilito dagli articoli 90 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e più in generale secondo i disposti di cui alla Sezione IV, art.33 e seguenti del Regolamento, comprendere ogni elaborato grafico, tecnico e amministrativo necessario per dare compiute le prestazioni richieste.

La redazione di tutte le prestazioni professionali dovrà avvenire senza chiedere revisione del corrispettivo stabilito e di alcun altro onere.

Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, potrà disporre che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi e/o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi e/o indennizzi.

Salvo quanto stabilito dal Regolamento, il Progetto Esecutivo non potrà prevedere alcuna variazione alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo.

La Stazione appaltante approverà il Progetto Esecutivo entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del progetto esecutivo da parte Ministero dei Trasporti - (U.S.T.I.F).

Il compenso per l'attività di progettazione sarà corrisposto come segue:

70% entro quindici giorni dalla consegna dei lavori;

30% entro 60 giorni dalla data di emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori.

Art. 10 - Cauzioni

a) Cauzione provvisoria.

L'offerta presentata dall'Appaltatore per l'affidamento dell'appalto deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare secondo le forme e le modalità indicate nel "Disciplinare di gara". La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per quanto concerne i concorrenti non aggiudicatari, la stessa garanzia è svincolata entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia (art.75 del D.Lgs.163/2006).

b) Cauzione definitiva.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applicano gli l'articoli 75, comma 7 e 113 del D.lgs 163/2006 e l'art.123 e seguenti del Dpr.207/2010.

La cauzione suddetta è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudica l'Appalto Integrato al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia resterà vincolata fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell'Appaltatore.

La garanzia prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.Lgs 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori ed alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dall'art. 11 della L. 285/00 e dal Regolamento.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

Art. 11 - Assicurazioni

Grava sull'Appaltatore l'obbligo di stipulare prima della consegna dei lavori di Appalto Integrato una polizza CAR (Contractor All Risks) di assicurazione con primaria compagnia di assicurazione autorizzata al ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere, ed, in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature ed opere provvisionali, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza di cui sopra includerà tra gli assicurati la Stazione appaltante, l'Appaltatore, i subappaltatori, i fornitori e i subfornitori, la Direzione dei lavori. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto, ai sensi dell'art. 125 del Dpr.207/2010.

La polizza di cui sopra includerà tra gli assicurati la Stazione appaltante, l'Appaltatore, i subappaltatori, i fornitori e i subfornitori, la Direzione dei lavori.

E' altresì onere dell'Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto, l'accensione, presso una primaria Compagnia di Assicurazione autorizzata al ramo "responsabilità civile generale", di una polizza che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro, ai sensi dell'art.125 comma 2 del Regolamento.

La polizza R.C.T. dovrà espressamente prevedere l'indicazione che tra i terzi assicurati debbano essere compresi anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- la Direzione dei Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, i consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione appaltante medesima;
- tutto il personale dipendente dell'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi del DPR 30.06.65, n° 1124, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
- i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle ditte fornitrici;
- tutto il personale dipendente delle imprese operanti all'interno dell'area, intendendosi con tale dizione le imprese che realizzano opere non comprese nell'oggetto del presente appalto.

Il massimale della polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà essere pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro, ai sensi dell'art.125 comma 2 del Regolamento

E' altresì onere dell'Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto, l'accensione, di una polizza che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

La polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà essere contratta con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, e comunque non dovrà essere inferiore ai seguenti minimi inderogabili: EURO: 2.500.000,00 per sinistro e per anno, e EURO: 2.000.000,00 per persona dipendente.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave dell'Appaltatore. Le polizze C.A.R. e R.C.T. devono riportare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante. Le polizze R.C.T., R.C.O.e C.A.R. devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di effettiva consegna dei lavori fino alla data di collaudo finale e comunque fino alla consegna dell'opera; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Le polizze C.A.R. , R.C.T. e R.C.O dovranno essere esibite alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Ai sensi del Regolamento, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

In caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione ogni co-assicurato potrà rivolgersi esclusivamente ad essa, come se avesse direttamente stipulato la copertura assicurativa.

I rischi e le franchigie non coperti dalla predetta polizza si intendono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 125 e seguenti del Regolamento.

Periodo di garanzia

A far data dalla emissione della determina per l'apertura al pubblico esercizio successiva all'esito favorevole del collaudo ministeriale e per un periodo massimo di 36 mesi l'Appaltatore dovrà accendere una polizza assicurativa presso una primaria Compagnia di Assicurazione autorizzata al ramo "responsabilità civile generale"che tenga indenne la Stazione appaltante o la Società esercente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni (parti elettromeccaniche) in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Tale polizza assicurativa per i primi 24 mesi dovrà garantire tutte le parti elettromeccaniche e i relativi interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento e per gli ulteriori successivi 12 mesi dovrà garantire ancora alcuni componenti specifici indicati all'art.44 del CSA e i relativi interventi per la loro sostituzione o rifacimento. I massimali della predetta polizza dovranno essere pari a:

per i primi 24 mesi pari al 10 % del valore dell'impianto realizzato;

per gli ulteriori 12 mesi pari al 3% del valore dell'impianto realizzato.

Art. 12 - Disciplina del Subappalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art.118 del D.Lgs 163/2006. E' essenziale, qualora si intende utilizzare l'istituto del subappalto, indicare, il nominativo del subappaltatore e la sede legale in sede di gara secondo le modalità indicate nel disciplinare.

La stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore l'importo eseguito dal subappaltatore o cottimista. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'in-dicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora, ai sensi dell'art. 118 del D Lgs 163/2006, all'atto della richiesta dell'autorizzazione ne venga fatta richiesta, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o cottimista dell'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine speciale stabiliti dal D.P.R. 34/2000 nella misura necessaria ad eseguire le lavorazioni in subappalto.

L'autorizzazione è comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252.

I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nella apposita dichiarazione allegata all'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso di varianti in corso d'opera, quelle indicate all'atto dell'affidamento delle stesse.

L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei suddetti requisiti di ordine speciale.

L'Appaltatore deve, inoltre, comunicare alla Stazione appaltante, con riferimento a tutti i subcontratti per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono, inoltre, alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché, ogni quadrimestre, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Qualora a seguito di accertamento effettuato dal Direttore dei Lavori, anche attraverso la Direzione Provinciale del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione appaltante assegnerà un termine perentorio, non superiore a giorni quindici, per l'allontanamento dei subappaltatori non autorizzati.

La medesima disciplina troverà applicazione anche per le attività che richiedono l'impiego della manodopera, quali noli a caldo e le forniture con posa in opera se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

L'Appaltatore dovrà far redigere al sub-appaltatore, il proprio Piano operativo della sicurezza nel rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del Piano Operativo redatto dall'Appaltatore.

Art. 13 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Cap. Gen. sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell'Appalto Integrato e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del Capitolato Speciale di Appalto "Descrizione delle lavorazioni" e "Prescrizioni tecniche" e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera. Non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'Appalto Integrato subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti.

Oneri di progettazione

1) le spese e gli oneri tutti connessi, direttamente o indirettamente, dipendenti o relativi all'attività di progettazione;
2) le spese per eventuali consulenze di cui l'Appaltatore si serva, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo;
3) le spese per verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni ricevute con la documentazione di gara;
4) le spese e gli oneri per eventuali modifiche, integrazioni o chiarimenti agli elaborati progettuali, richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza;
5) le spese e gli oneri per l'elaborazione di eventuali varianti rese necessarie da errori od omissioni del Progetto Esecutivo ovvero per la correzione di tali omissioni od errori da parte dell'Appaltatore, nel caso in cui la Stazione appaltante intenda avvalersi di tale facoltà in alternativa alla risoluzione del Contratto e salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

6) gli oneri relativi all'esecuzione dei premontaggi in fabbrica, alla presenza dei tecnici della Stazione appaltante ed eventualmente delle autorità di sorveglianza, dei seguenti complessi funzionali:
   - argano motore (motore, riduttore, puleggia, freni, ecc.) con motorizzazione dell'argano stesso e con l'esecuzione su di esso di prove funzionali;
   - collaudo della centralina oleodinamica e del relativo tenditore idraulico, con le modalità di legge.
   - Tutte le apparecchiature elettriche, idrauliche e/o pneumatiche inoltre, dovranno essere sottoposte ad un precollaudo, alla presenza del Direttore Lavori e dei tecnici della Stazione appaltante, presso gli stabilimenti di produzione.
7) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
8) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;
9) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
10) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori;

11) le spese per l'accurata messa a punto strumentale delle quote e degli allineamenti prima della loro sigillatura;

12) le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli Enti preposti in sede di progetto, di collaudo e di prima visita annuale;

13) le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadretti elettrici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia; nel Progetto Definitivo è inserita una planimetria che individua una possibile dislocazione del cantiere; è compito dell'Appaltatore il progetto dell'organizzazione di cantiere che dovrà comunque essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto;

14) le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;

15) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;

16) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

17) le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell'agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; la pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili. Lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo ministeriale e di collaudo tecnico-amministrativo, da sgomberare subito dopo i collaudi stessi. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, e a rimuovere le piste di cantiere , rimodellando l'area come previsto in progetto, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il D.L. inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e la Stazione appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Il D.L. potrà richiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;

18) l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, compresi i relativi ponteggi, recinzioni, costruzioni provvisorie e armature, restando inteso che saranno a carico esclusivo

dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere. L'Appaltatore inoltre sarà tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore stesso, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante.

19) rientrano, inoltre, fra le informazioni che l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante (anche per il tramite del D.L.), anche le seguenti:
   - la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleverà l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;
   - la trasmissione di copia degli ordini, senza valori economici, trasmessi dall'Appaltatore per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature ed il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione.

Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione appaltante sui lavori:

20) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli -la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore o dai documenti contrattuali, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati. La spesa per la custodia fino al collaudo definitivo tecnico-amministrativo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità. La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.

21) la predisposizione di locali ufficio per la direzione dei lavori, e personale della Stazione appaltante, come specificato nel piano di sicurezza, dotati di linea telefonica;

22) fermo restando quanto prescritto ai successivi punti 63) e 64) è in capo all'Appaltatore la comunicazione settimanale al Direttore dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
- giorni in cui non si è lavorato e motivo;
- lavori eseguiti nella settimana;

la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale;

23) l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del Direttore dei Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e il Direttore dei Lavori; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi;

24) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto della l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che il Direttore dei Lavori richiederà; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche. Si rammenta comunque che l'Appaltatore dovrà ottenere sempre l'approvazione delle forniture impiegate;

25) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dal Direttore dei Lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

26) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori incaricati dalla Stazione appaltante;

27) le spese per le prove richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls, tondi di acciaio d'armatura, profili di acciaio per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee;

28) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge;

29) gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, all'esecuzione del collaudo statico, all'esecuzione del collaudo prestazionale, all'esecuzione del collaudo ministeriale e l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo, esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Stazione appaltante;

30) le spese di cui all'art.37 del Cap. Gen.;

31) le spese per l'esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente che in corrispondenza degli eventi che determinano l'emissione degli stati di avanzamento;

32) l'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, di fotografie digitali, di filmati, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;

33) gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.L.vo. n. 22/1997 e s.m.i.;

34) gli oneri per prove geotecniche del terreno, come previste nel presente Capitolato o per ulteriori accertamenti eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori

Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:

35) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione appaltante, art. 10, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo, nonché delle polizze assicurative previste al precedente art.11;

36) le spese di contratto, di stampa, di rilegatura, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'Appalto Integrato, fino alla presa in consegna dell'opera anche ai sensi dell'art. 8 del Cap. Gen.;

37) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante;

38) spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

39) l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) allegato al contratto di Appalto Integrato, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo della Sicurezza dell'Impresa Appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (disposizioni di protezione individuale), la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982, D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 81/2008, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

40) oneri per le sotto elencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:

- responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;

41) le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale: dalle malattie tipiche delle mansioni svolte a quelle tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;

42) le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

43) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore stesso; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali integrazioni che l'Appaltatore, anche a seguito della eventuale esecuzione di accertamenti integrativi a propria cura e spese, ha ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla Direzione Lavori.

44) sono altresì a carico dell'Appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, ricevute con il timbro "esecutivo" e la firma del D.L.: solo a tali elaborati l'Appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte dall'Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell'arte risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall'opera e dalle sue componenti, l'Appaltatore provvederà a darne notizia alla D.L. e, ottenutane l'approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per la Stazione appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori.

45) gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione, di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate. Inoltre in particolare l'Appaltatore dovrà eseguire tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per eventuale occupazione temporanea di aree della Proprietà del sito, rientranti nel comprensorio entro il quale deve realizzarsi l'intervento oggetto dell'Appalto Integrato. Infine, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come, ISPESL, ASL, PREFETTURA, ANCC, ENEL, VVF, ecc.), occorrenti per l'installazione degli impianti di cantiere e delle loro pertinenze, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Appaltatore verso la Stazione appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorità competenti che - sebbene giudicati da queste necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati - non possano tuttavia essere previsti dall'Appaltatore in sede di offerta, né attraverso la consultazione di norme, leggi, prescrizioni, né attraverso la preventiva consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorità.

46) la documentazione completa, in numero di copie adeguato, per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari all'apertura al pubblico servizio. Si precisa che la relazione geologica, la relazione nivologica e la relazione forestale e di recupero ambientale verranno fornite dai tecnici nominati dalla Stazione appaltante, i quali dovranno essere consultati dal progettista per la redazione del proprio Progetto Esecutivo. L'intervento dei tecnici appena menzionati durante la fase esecutiva sarà a carico dell'Appaltatore;

47) la recinzione del cantiere come previsto dal Piano di sicurezza, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno;

48) l'apposizione di n° 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 400x300 e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali comprensive anche di logotipi che saranno indicati dalla D.L. ; in caso di contestazione degli organi di polizia,

ogni addebito alla Stazione appaltante verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;

49) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

50) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;

51) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi emessi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;

52) le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;

53) il piano di sicurezza per l'allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri;

54) gli oneri per l'occupazione del suolo pubblico;

55) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all'art. 18 del Cap. Gen.;

56) gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (D.lgs n. 277, 15.08.1991) e quelli conseguenti al rispetto;

57) gli oneri derivanti dalle vigenti normative in materia di inquinamento acustico;

58) gli oneri derivanti dall'approntamento, prima del collaudo provvisorio, degli elaborati finali as-built. Di tali elaborati dovrà essere consegnata ufficialmente una copia su carta, una copia riproducibile ed una su supporto magnetico (AUTOCAD 2000 o compatibile).;

59) gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'Appalto Integrato in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi.

Oneri in capo all'Appaltatore in materia di antimafia e di sicurezza dei lavoratori in cantiere:

60) l'Appaltatore dovrà fornire al responsabile unico del procedimento entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione riguardante l'aggiudicazione definitiva, le informazioni contenute nelle schede 1, 2, 3, 4, 5 dell'allegato Sicurezza in cantiere e antimafia. Le informazioni, nel corso dell'esecuzione del contratto, dovranno riguardare, oltre all'Appaltatore stesso, anche tutti gli affidatari e i subaffidatari di servizi e forniture aventi per oggetto, tra l'altro:

- trasporto a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- forniture di ferro lavorato;
- servizi di guardiania cantiere;

- noli a freddo di macchinari.

61) l'Appaltatore dovrà altresì fornire ulteriori informazioni, contenute nelle schede 6 e 7 dell'allegato Sicurezza in cantiere e antimafia inerenti:
   - gli addetti al cantiere, da trasmettere 15 gg. prima dell'immissione al lavoro
   - gli eventuali infortuni, da trasmettere entro 8 gg. dall'accadimento dell'infortunio.

62) l'Appaltatore entro il 15 di ogni mese, dovrà comunicare eventuali aggiornamenti, integrazioni o variazioni dei dati di cui ai sopra indicati punti 62) e 63), relativamente al mese precedente.

   L'Appaltatore per la compilazione e la trasmissione dei dati sopra indicati, si avvarrà di un software messo a disposizione dalla Stazione appaltante al momento dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 14 - Trattamento retributivo dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; l'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 L. 300/1970 e art. 18, c. 7, L. 55/1990).

Ai sensi dell'art. 13 del Cap. Gen., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, all'Appaltatore sarà ordinato per iscritto di provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore e trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 15 - Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, fino all'ultimazione dei lavori (art. 18, c. 7, L. 55/1990).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

Si richiama integralmente l'art. 7 del Cap. Gen.

La Stazione appaltante precisa che le autorità competenti nella regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle seguenti materie: sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza, sono:

- INPS sede di Imperia;

- INAIL sede di Imperia;
- ASL sede di Imperia;
- CASSA EDILE sede di Imperia;
- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO sede di Imperia;

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (artt. 5, 39 e 48, D.Lgs. 626/1994).

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Stazione appaltante ne ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

Art. 16 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 624/1982, D.Lgs. 626/1994 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera.

Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevati sia la Stazione appaltante sia il Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori. Salvi gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 4-ter del D.Lgs. 626/1994 e s.m.i., l'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, l'Appaltatore provvederà anche alla nomina del Medico competente (art. 48 D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.). L'Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza (art. 4, c. 5, lett. a), D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.).

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dall'aggiudicazione delle normative vigenti in materia.

Art. 17 - Domicilio dell'Appaltatore

Nel contratto, l'Appaltatore, anche con riferimento all'attività di progettazione, deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen.

Art. 18 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 18, c. 8, L. 55/1990).

Ai sensi dell'art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico di cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

Nel caso in cui l'Appalto Integrato sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 19 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

I.4. INIZIO DEI LAVORI

Art. 20 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 30 giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo da parte della Stazione appaltante.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 21 - Rinvenimenti fortuiti

La Stazione appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi (capo V del D.Lgs. 490/1999).

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione appaltante rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma dell'art. 88, comma 2, D.Lgs. 490/1999.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l'autorizzazione della Stazione appaltante.

I.5. ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 22 - Materiali, campionature e prove tecniche

Come indicato al precedente art. 13 del presente Capitolato, è a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'Appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta del Direttore dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura e l'esecuzione, da parte del Direttore dei Lavori stesso.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica atta a verificarne le caratteristiche prestazionali e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.

Sono compresi nelle campionature i prototipi e/o pezzi speciali eventualmente previsti dal progetto.

E' altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove richieste dal Direttore dei lavori e/o dagli incaricati per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto rimosso o manomesso per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l'Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il certificato di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel certificato stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo da parte della Stazione appaltante e fino al termine del periodo di garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 15, 16 e 17 del Cap. Gen.

Art. 23 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. n.158 e 159 del Regolamento e n.24 del Cap. Gen.

Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 del Cap. Gen.

Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.

Le proroghe sono disciplinate dagli artt. n.159 del Regolamento e n. 26 del Cap. Gen.

Art. 25 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare il cronoprogramma presentato in sede di gara integrato dal programma dei lavori di cui al precedente art.22 e si impegna a rispettare il tempo contrattuale di 150 giorni solari consecutivi, dalla data del verbale di consegna dei lavori, per la consegna di tutte le opere ultimate (opere civili, strutture elettromeccaniche, elettriche, ecc.) e pronte per la esecuzione del collaudo ministeriale.

In tale tempo contrattuale si è già tenuto conto dei giorni di tempo sfavorevole connesso alle lavorazioni in montagna e pertanto non potranno essere accettate proroghe per condizioni metereologiche avverse.

Fermo l'obbligo di consegnare gli impianti realizzati e pronti per il collaudo ministeriale entro la scadenza sopra indicata, si precisano comunque i seguenti impegni:

entro 65 giorni dalla data di consegna lavori dovranno essere ultimate tutte le opere strutturali dell'impianto e precisamente:

- opere civili di linea
- opere civili stazione monte
- opere civili stazione valle

entro 90 giorni dalla data di consegna lavori dovranno essere ultimati i montaggi dei componenti costituenti:

- Linea
- Stazione di monte
- Stazione di valle

entro 125 giorni dalla data di consegna dei lavori dovrà essere ultimato il montaggio dei veicoli sulla fune.

La mancata osservanza del suddetti termini comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 37.

Ai sensi dell'art. 1382 del c.c., l'Appaltatore riconosce l'essenzialità del termine fissato per l'ultimazione dei lavori e, pertanto, accetta quanto stabilito dal successivo art. 37 in merito alla risarcibilità del maggior danno in caso di ritardo.

Art. 26 - Ultimazione dei lavori

Con il termine di ultimazione lavori nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende il compimento delle attività inerenti l'opera nel suo complesso e pronta, a seguito della ultimazione del collaudo prestazionale di cui al successivo art.39, per richiedere la esecuzione del collaudo ministeriale (data finale). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.M. 145/2000, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore stesso alle necessarie constatazioni. Nel caso di riscontro positivo verrà redatto il relativo certificato ultimazione lavori.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte e sia stata presentata le relativa certificazione di controllo qualità come richiesto nel documento "linee guida per la redazione del Piano della Qualità".

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione del conto finale di cui al successivo art.40 e per l'effettuazione del collaudo ministeriale e del collaudo tecnico-amministrativo.

Si richiama quanto stabilito dall'art.199 del Regolamento e dall'art. 21 del Cap. Gen.

Art. 27 - Varianti in corso d'opera

Eventuali varianti in corso d'opera saranno ammesse nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. solo se approvate dai competenti organi della Stazione appaltante ed in quanto coperte da finanziamento.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate nell'art.132 del D.Lgs.163/006 e s.m.i. delle categorie di lavori dell'appalto al netto del ribasso offerto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Si richiama quanto stabilito dal Regolamento e dagli artt. 10, 11 e 12 del Cap. Gen.

Art. 28 - Danni da forza maggiore

Ai sensi dell'art. 14 del Cap. Gen., sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di una adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 11.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.166 del Regolamento e all'art.20 del Cap. Gen.

Art. 29 - Prezzo dei lavori non previsti .

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 del Regolamento.

I.6. CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 30 - Criteri per la valutazione dei lavori

Trattandosi di appalto da liquidarsi a corpo ed a misura si procederà, ai fini contabili, a misurazioni per le relative categorie, è a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della mano d'opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute e idonee all'uso.

Pertanto l'Appaltatore dovrà effettuare preventivamente tutte le ricognizioni e misurazioni della situazione in atto al fine di acquisire, sulla base degli elaborati di progetto, tutti gli elementi utili alla formulazione del prezzo di offerta.

La fatturazione avviene al compimento degli eventi sottoindicati (milestones) cui sono associate percentuali fisse dell'importo contrattuale a corpo.

I milestones contrattuali ai fini delle fatturazioni e dei relativi pagamenti indicati sul cronoprogramma sono:

1. 10% dell'importo dell'appalto (oneri progettaz.esclusi) ad avvenuta ultimazione delle opere civili strutturali relative alla Linea, alla Stazione di monte, alla Stazione di Valle;
2. 18% dell'importo dell'appalto (oneri progettaz. esclusi) ad avvenuto montaggio della stazione di valle;
3. 15% dell'importo dell'appalto (oneri progettaz. esclusi) ad avvenuta ultimazione del montaggio dei sostegni di linea completi di rulliere e passerelle;
4. 12% dell'importo dell'appalto (oneri progettaz. esclusi) ad avvenuto montaggio della stazione di monte;
5. 10% dell'importo dell'appalto (oneri progettaz. esclusi) ad avvenuta ultimazione cablaggi elettrici di linea, stazioni, trasformatori etc.
6. 10% dell'importo dell'appalto (oneri progettaz. esclusi) ad avvenuto montaggio veicoli in linea;
7. 10% dell'importo dell'appalto (oneri progettaz. esclusi) all'ottenimento della determina che autorizza l'apertura al pubblico esercizio;
8. 5% all'avvenuta ottemperanza di tutte le prescrizioni tecniche che saranno eventualmente imposte dagli organi di controllo

Il rimanente 10% a a saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico - amministrativo provvisorio;

Art. 31 - Contabilità e riserve

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo articolo 31 in conformità a quanto stabilito dal Titolo IX, Capi I, II e III, artt. da 178 a 214 del Regolamento e dall'art. 28 del Cap. Gen.

Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha

determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni di cui all'art. 190 del Regolamento.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 190 e 191 del Regolamento e dall'art. 31 del Cap. Gen.

Art. 32 - Documenti contabili

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno in linea generale i seguenti:

a) giornale dei lavori;

b) liste settimanali;

c) registro di contabilità;

d) sommario del registro di contabilità;

e) stati di avanzamento dei lavori;

f) certificati per il pagamento delle rate di acconto;

g) conto finale.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 181 del Regolamento.

I.7. PAGAMENTI E COLLAUDO

Art. 33 - Pagamenti in acconto e ritardi

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, constatata la regolare esecuzione e la consistenza dei lavori eseguiti da parte del Direttore dei lavori, a seguito di avvenuto conseguimento dei milestones contrattuali.

Sull'importo della fattura si applicheranno le ritenute, nella misura dello 0,5% previsto dall'art. 14 del presente Capitolato Speciale.

La liquidazione ed il pagamento avverranno ai sensi degli artt. 194 e n.195 del Regolamento e degli artt. 29 e 30 del Cap. Gen.

Contestualmente ai pagamenti in acconto verrà corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte relativa agli oneri di sicurezza di cui all'art. 2.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento di cui all'art. 29, comma 1 del Cap. Gen. decorrerà a partire dalla data della comunicazione scritta e documentata con cui l'Appaltatore proverà il raggiungimento del milestone stabilito per i pagamenti in acconto.

Il termine per il pagamento delle somme risultanti dai suddetti certificati (art. 29, comma 1) decorrerà dal momento in cui perverrà alla Stazione appaltante regolare fattura dell'Appaltatore.

La Stazione appaltante procederà al pagamento della rata di saldo, previa deposito garanzia fidejussoria di pari importo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio.

La garanzia deve essere costituita in conformità al cap.IX del Regolamento e deve essere valida ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio.

La rata di saldo non potrà comunque essere inferiore al 10% dell'importo delle opere.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Art. 34 - Cessione del corrispettivo dell'appalto

Si applica quanto stabilito dal Regolamento.

Art. 35 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Si applica quanto stabilito dall'art. 3 del Cap. Gen.

Art. 36 - Anticipazione e revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 28 maggio 1997 n. 140, non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Ai sensi del D.lgs.163/2006 e s.m.i. non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 c.c.

Art. 37 - Penale per ritardo nell'esecuzione e nella ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre i termini contrattuali, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione

appaltante le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria determinata come riportato nel seguito:

1 per mille dell'importo contrattuale di ogni singola fase per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini intermedi e di ultimazione di cui all'art.25.

L'applicazione della penale per il mancato rispetto delle date di avanzamento lavori e di ultimazione finale di cui all'art. 25 avverrà in sede di conto finale, mediante trattenuta sulla fattura ancora in pagamento o escutendo la garanzia di cui al precedente art. 10.

Qualora all'Appaltatore siano applicabili penali per ritardo sulle date delle fasi intermedie ma abbia rispettato la data finale di ultimazione lavori, le penali intermedie non verranno addebitate.

Si richiama quanto stabilito dal Regolamento e dall'art. 22 del Cap. Gen.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Art. 38 - Addestramento personale dell'esercente durante "messa in servizio"

Completato la realizzazione dell'impianto, dovrà essere eseguita la messa in servizio. Tale attività consiste nell'accurata regolazione e taratura da parte dei tecnici specialisti dell'appaltatore di tutti i dispositivi e delle apparecchiature di controllo e sicurezza al fine di poter garantire la rispondenza dell'impianto a tutte le condizioni d'esercizio previste e a tutte le norme di sicurezza vigenti.

La Società esercente metterà a disposizione il personale addetto alla manovra dell'impianto ed alla sua manutenzione, personale che si adeguerà alle istruzioni dell'Appaltatore.

L'Appaltatore comunicherà per tempo alla società esercente il numero e la qualifica delle persone all'uopo necessarie e avrà diritto di controllare l'esperienza del personale messo a disposizione.

L'Appaltatore dovrà istruire il personale dipendente della Società esercente sul funzionamento, sulla manovra e sulla manutenzione dell'impianto. L'addestramento del personale sarà effettuato sia durante la messa in servizio sia durante il periodo di assistenza all'avviamento.

L'addestramento del personale comprenderà un corso teorico seguito da prove pratiche comprendenti le manovre di avvio, di arresto e di intervento per guasti veri e/o simulati e per le operazioni di soccorso.

L'addestramento verrà completato con la preparazione del personale all'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e dei controlli sulla funzionalità dell'impianto.

L'addestramento particolare sui comandi e controlli elettronici, effettuato in loco o presso lo stabilimento del fornitore delle apparecchiature, sarà effettuato da tecnici specialisti e resterà comunque a carico dell'Appaltatore con esclusione delle spese di trasporto per il personale da istruire.

Art. 39 - Collaudo prestazionale e certificato di ultimazione lavori

Eseguito il collaudo statico ai sensi della L. 1086/71 e dopo la messa in servizio dell'impianto, l'Appaltatore dovrà eseguire il collaudo prestazionale dell'impianto. La condizione per ritenere completato positivamente il collaudo prestazionale è che l'impianto abbia superato almeno un giorno ininterrotto di funzionamento con esito

positivo in configurazione di effettivo esercizio. In tal caso la D.L. emetterà il certificato di ultimazione lavori.

Eventuali difetti, anche di minima entità, riscontrati durante il collaudo prestazionale saranno elencati in una lista che farà parte del certificato di ultimazione lavori; in tale lista sarà specificato il termine perentorio entro il quale dovranno essere effettuati i relativi interventi atti a rimuovere tali difetti a cura e spese dell'Appaltatore. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione lavori e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Nel caso in cui, invece, i vizi e difetti siano tali da pregiudicare la normale funzionalità dell'impianto, il Direttore Lavori rifiuterà l'emissione del certificato di ultimazione lavori, indicando un termine entro il quale dovranno essere effettuati i relativi interventi atti a rimuovere tali difetti a cura e spese dell'Appaltatore. Scaduto il termine si attuerà un nuovo collaudo prestazionale al fine di verificare se vi sono le condizioni per l'emissione del certificato di ultimazione lavori.

Art. 40 - Collaudo ministeriale - USTIF

L'impianto sarà sottoposto al collaudo ministeriale (USTIF) ai fini dell'ottenimento della determina per l'apertura al pubblico esercizio solo dopo aver superato positivamente la fase di collaudo prestazionale con l'emissione del certificato di ultimazione lavori.

L'Appaltatore dovrà assistere in tale fase dovrà cooperare ed attuare quanto necessario per un positivo esito del collaudo medesimo. Nel caso in cui gli Enti preposti richiedano modifiche ed integrazioni all'impianto, necessarie per il superamento del collaudo, l'Appaltatore sarà tenuta a realizzare dette modifiche od integrazioni, senza che ciò dia ad essa diritto ad alcuna integrazione del compenso o ad indennizzi di qualsiasi genere.

Il collaudo ministeriale (USTIF) dell'impianto verrà considerato completato quando, a seguito delle verifiche e delle prove tecniche eseguite dal Ministero dei Trasporti, verranno sciolte le eventuali riserve e verrà emessa la determina per l'apertura al pubblico servizio, a cui seguirà la presa in consegna ed utilizzo dell'impianto da parte della Società esercente.

Art. 41 - Assistenza all'esercizio

L'assistenza all'esercizio avrà inizio al momento dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

L'Appaltatore, nell'ambito dell'assistenza all'esercizio, dovrà obbligatoriamente svolgere le seguenti attività:

- l'Appaltatore dovrà nominare un tecnico esperto in materia con i requisiti di capo servizio, il quale assisterà per 30 (trenta) giorni, anche non consecutivi in funzione alla reale possibilità di utilizzo dell'impianto, il personale della Società esercente addetto alla conduzione dell'impianto;
- nel periodo di assistenza i tecnici dell'Appaltatore dovranno anche eseguire gli eventuali lavori di messa a punto o registrazione dell'impianto e garantirne il suo regolare funzionamento;
- i tecnici dell'Appaltatore operano sotto la diretta responsabilità del Direttore d'Esercizio dell'impianto, il quale verrà nominato in tempo utile dalla Società esercente per poter assistere alla fase di collaudo ministeriale (USTIF)

- l'Appaltatore dovrà provvedere all'affissione di tutti gli avvisi al pubblico, i cartelli monitori e qualsiasi altra segnalazione inerente le modalità di utilizzo e di comportamento del personale e del pubblico in concordanza con il Direttore dell'Esercizio e con le Norme vigenti.
- qualora l'Appaltatore ritenga che i soggetti designati dalla Società esercente presentino, per deficiente capacità tecnica, scarso affidamento di riuscita, dovrà farne segnalazione scritta e motivata alla Società esercente.

In ogni caso nell'assistenza all'esercizio debbono intendersi ricomprese, senza alcun diritto aggiuntivo di compenso od indennizzo, tutte quelle attività necessarie od utili ad assicurare il buon funzionamento dell'impianto e l'adeguata preparazione dei tecnici e dipendenti della Società esercente, anche se non specificatamente indicate nei documenti contrattuali.

Trascorsi i 30 giorni di assistenza all'esercizio, per i quattro mesi successivi, l'Appaltatore presterà assistenza mediante visite con cadenza almeno mensile sull'impianto, nelle quali un proprio tecnico eseguirà prove funzionali concordate con la società esercente, con le quali verrà esaminato e verbalizzato il comportamento dei vari organi dell'impianto.

Art. 42 - Conto finale

Il conto finale dei lavori verrà compilato ai sensi dell'art. 200 del Regolamento entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione appaltante sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 del Regolamento.

Art. 43 - Collaudo tecnico-amministrativo

La Stazione appaltante procederà sia al collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera (collaudo intermedio) ai sensi del D.Lgs.163/2006 e del titolo del Regolamento. sia al collaudo tecnico-amministrativo al termine dei lavori (collaudo finale) nelle modalità prescritte al titolo XII del Regolamento.

Il collaudo in corso d'opera non costituisce in alcun caso e per nessun motivo accettazione provvisoria della parte di opera sottoposta a prova e collaudo, ma unicamente momento di verifica del rispetto dei requisiti qualitativi contrattuali.

Le operazioni di collaudo finale devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sempreché entro quattro mesi da tale data siano state consegnate le seguenti documentazioni:

- disegni as-built;
- i certificati attestanti le caratteristiche tecniche

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato.

La Stazione appaltante delibererà sul certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro sessanta giorni, e provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale di cui alla lettera b) del precedente art. 10 e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del certificato stesso.

Si richiama quanto stabilito dal Titolo X, Capi I e II, del Regolamento e dall'art. 37 del Cap. Gen.

Si richiama l'art. 7 u.c. del Cap. Gen.

I.8. GARANZIE E CONTROVERSIE

Art. 44 - Presa in consegna e utilizzo dell'opera

A collaudo ministeriale (USTIF) favorevole l'opera deve essere consegnata alla Stazione appaltante. Restano a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle eventuali prescrizioni a termine indicate nel certificato del collaudo ministeriale (USTIF);

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt.1667 e 1669 del c.c.

L'utilizzo dell'impianto, a partire dal momento dell'apertura al pubblico esercizio, sarà a carico della Società esercente incaricata della gestione dell'impianto.

Art. 45 - Garanzia per vizi e difformità dell'opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c. La garanzia per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.) purché i danni siano denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo tecnico-amministrativo assuma carattere definitivo.

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art. 46 - Garanzia per vizi e difformità della parte elettromeccanica

L'Appaltatore si impegna a fornire impianti aventi prestazioni conformi alle prescrizioni e requisiti contenuti nei documenti contrattuali, costruiti e funzionanti a regola d'arte, rispondenti alla presente documentazione ed alla vigente specifica normativa funiviaria.

L'Appaltatore è obbligato ad un periodo di garanzia sulla fornitura di tutti i materiali elettromeccanici pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della determina per l'apertura al pubblico esercizio salvo quanto più avanti precisato per i componenti di attacco delle seggiole, per i cuscinetti e gli ingranaggi di tutti i meccanismi. Tuttavia nel caso in cui il termine di 24 mesi della garanzia sia decorso e l' impianto non abbia funzionato per almeno 600 ore, la garanzia si intenderà automaticamente prorogata sino al compimento di un periodo di funzionamento di almeno 600 ore.

Con l'obbligo di garanzia l'Appaltatore si impegna contrattualmente ad eliminare non conformità, vizi o difetti qualitativi, costruttivi e funzionali che possano compromettere e comunque menomare, sia dal punto di vista della sicurezza che della regolarità, il perfetto funzionamento dell'opera; con conseguente impegno alla riparazione o sostituzione o modifica, eseguite a titolo completamente gratuito, di quegli organi o di quei complessi che risultassero difettosi per deficienze qualitative, costruttive e funzionali, comprese eventuali usure anomale di organi usurabili, ovvero per contestata mancata rispondenza alle prescrizioni dei documenti contrattuali.

In ogni caso la denunzia dei vizi, difetti e non conformità da parte della Società esercente .potrà essere fatta sino a due mesi dalla scoperta del vizio, difetto e non conformità.

I seguenti componenti saranno garantiti entro limiti diversi:

- componenti di attacco delle seggiole per i quali vale una durata di trentasei mesi di esercizio;
- cuscinetti ed ingranaggi di tutti i meccanismi per i quali vale una durata di trentasei mesi di esercizio;

I pezzi riparati o sostituiti in garanzia godranno di una nuova durata di garanzia pari a quella sopra indicata per l'intera fornitura ossia 24 mesi d'installazione ovvero, ove più esteso, 600 ore di funzionamento.

Art. 47 - Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'Appalto Integrato che non si sia potuta risolvere ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.163/2006 e s.m.i. sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Imperia. Tale Foro sarà competente in via esclusiva anche per le controversie che dovessero insorgere in relazione all'attività di progettazione

ALLEGATO 1

01	AREA DI PROGETTAZIONE GENERALE	
numero	**DESCRIZIONE**	**Nome file**
1/01	*Indicazioni generali e contenuto del progetto*	**12077_IG002_PD00**
1/02	*Relazione descrittiva generale*	**12077_GE001_PD00**
1/03	*Corografia generale* *Tracciato dell'impianto in progetto* *1/5.000*	**12077_WP001_PD00**
1/04	*Corografia generale* *Viabilità di accesso all'area*	**12077_WP002_PD00**
1/05	*Planimetria generale* *Rilievo dello stato di fatto* *1/1.000*	**12077_WP003_PD00**
1/06	*Planimetria generale di progetto* *1/1.000*	**12077_WP004_PD00**
1/07	*Planimetria generale – Area a valle* *Stato di progetto* *Aree di stazione e flussi all'impianto* *1/200*	**12077_WP005_PD00**
1/08	*Planimetria generale – Area a monte* *Stato di progetto* *Aree di stazione e flussi all'impianto* *1/200*	**12077_WP006_PD00**
1/09	*Fascicolo fotografico dello stato di fatto e rendering*	**12077_FO001_PD00**
1/10	*Elenco prezzi – Opere civili e funiviarie*	**12077_CO001_PD00**
1/12	*Computo metrico estimativo – Opere civili e funiviarie*	**12077_CO003_PD00**
1/13	*Cronoprogramma*	**12077_CR001_PD00**
1/14	*Capitolato speciale d'appalto*	**12077_CT001_PD00**
1/15	*Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. Parte tecnica – Opere civili, funiviarie, elettriche ed ambientali*	**12077_CT002_PD00**

02	AREA DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE	
numero	**DESCRIZIONE**	**Nome file**
2/01	*Stazione a valle* *Architettonico – Piante, sezioni, prospetti e locali tecnici* *1/100*	**12077_WM001_PD00**
2/02	*Stazione a monte* *Architettonico – Piante, sezioni, prospetti e locali tecnici* *1/100*	**12077_WM002_PD00**
2/03	*Rendering della stazione a valle*	**12077_WM003_PD00**
2/04	*Rendering della stazione a monte*	**12077_WM004_PD00**
2/05	*Relazione tecnica specialistica* *Calcoli preliminari*	**12077_ST001_PD00**

03	AREA MOVIMENTI TERRA	
numero	**DESCRIZIONE**	**Nome file**
3/01	*Planimetria generale* *Aree di intervento* *1/1.000*	**12077_WP007_PD00**

04	AREA DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE	
Numero	**DESCRIZIONE**	**Nome file**
4/01	*Relazione tecnica specialistica* *Studio di impatto ambientale* *Interventi di recupero e mitigazione ambientale* *Progetto interventi di compensazione ambientale*	**12077_AF001_PD00**
4/02	*Relazione tecnica specialistica* *Relazione paesaggistica*	**12077_AF004_PD00**
4/03	*Relazione tecnica specialistica* *Relazione forestale e di recupero ambientale (L.R. 4/1999)*	**12077_AF005_PD00**
4/04	*Relazione tecnica specialistica* *Valutazione impatto acustico*	**12077_AF006_PD00**
4/05	*Monitoraggio annuale*	**12077_AF008_PD00**

05	AREA DI PROGETTAZIONE GEOLOGICO – GEOTECNICA E NIVOLOGICA	
numero	**DESCRIZIONE**	**Nome file**
5/01	*Relazione tecnica specialistica* *Relazione geologica – geomorfologica e sismica*	**12077_GT001_PD00**
5/02	*Relazione tecnica specialistica* *Relazione nivologica*	**12077_GT002_PD00**

06	AREA DI PROGETTAZIONE URBANISTICA – CATASTALE	
numero	**DESCRIZIONE**	**Nome file**
6/01	*Situazione Catastale*	**12077_UB001_PD00**
6/02	*Planimetria generale* *Inserimento impianto su base catastale*	**12077_WU001_PD00**
6/03	*Relazione urbanistica*	**12077_UB002_PD00**

07	AREA DI PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI	
Numero	**DESCRIZIONE**	**Nome file**
7/01	*Relazione tecnica specialistica.* *Calcolo di linea*	**12077_TE001_PD00**
7/02	*Linea* *Profilo longitudinale della linea* *1/5.000*	**12077_WP008_PD00**
7/03	*Linea* *Profilo longitudinale della linea* *1/500*	**12077_WP009_PD00**
7/04	*Linea* *Profilo longitudinale della linea con franchi minimi* *1/500*	**12077_WP010_PD00**
7/05	*Linea* *Profilo longitudinale della linea con altezze massime dal suolo* *1/500*	**12077_WP011_PD00**
7/06	*Linea* *Sostegni di linea – fusti e fondazioni* *1/100*	**12077_WM005_PD00**

Numero	DESCRIZIONE	Nome file
7/07	*Veicolo biposto* *1/10*	12077_WM006_PD00
7/08	*Relazione tecnica specialistica.* *Piano di soccorso*	12077_SO001_PD00

08	AREA DI PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	
numero	DESCRIZIONE	Nome file
8/01	*Relazione tecnica descrittiva.* *Impianti elettrici*	12077_EL001_PD00
8/02	*Planimetria generale* *Alimentazioni elettriche MT/BT esistenti e in progetto* *1/5.000*	12077_WE001_PD00
8/03	*Area a Valle e a Monte* *Planimetria alimentazioni generali.* *1/200*	12077_WE002_PD00
8/04	*Area a Valle* *Impianto elettrico civile e funiviario – Impianto di terra* *1/50*	12077_WE003_PD00
8/05	*Area a Monte* *Impianto elettrico civile e funiviario – Impianto di terra* *1/50*	12077_WE004_PD00
8/06	*Schema elettrico unifilare MT/BT*	12077_WE005_PD00

09	AREA DI PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA	
numero	DESCRIZIONE	Nome file
9/01	*Piano di sicurezza e di coordinamento* *Stima dei costi della sicurezza*	12077_SI001_PD00
9/02	*Identificazione dei rischi-schede fasi lavorative - fascicolo manutenzione.*	12077_SI002_PD00
9/03	*Planimetria generale cantierizzazione e viabilità di cantiere*	12077_WS001_PD00
9/04	*Planimetria cantierizzazione stazione a valle*	12077_WS002_PD00
9/05	*Planimetria cantierizzazione stazione a monte*	12077_WS003_PD00